



02012-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|
| CARLO ZAZA | - Presidente - | Sent. n. sez. 962/2020 |
| ROSA PEZZULLO | | CC - 18/11/2020 |
| ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI | | R.G.N. 26688/2020 |
| GIUSEPPE DE MARZO | - Relatore - | |
| ANGELO CAPUTO | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di RAGUSA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE, *che ha concluso per l'assoluzione*

~~udito il difensore~~

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17/07/2020 il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto con il quale il locale g.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo dell'autorizzazione n. 38 rilasciata per l'attività di noleggio di veicolo con conducente a (omissis), a carico del quale è stata ipotizzata la commissione del reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. e del reato di cui all'art. 19, comma 6, della l. n. 241 del 1990, per avere falsamente dichiarato di avere la disponibilità nel Comune di (omissis) di un'autorimessa e di un ufficio di rappresentanza.

2. Nell'interesse del (omissis) è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato.

Si rileva: a) che la l. n. 21 del 1992, solo dal gennaio 2019 richiede (art. 3, comma 3) che il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente abbia la sede nel Comune che abbia rilasciato l'autorizzazione stessa, evidentemente rinviando alle nozioni civilistiche; b) che il regolamento del Comune di (omissis), nel richiedere un «ufficio di rappresentanza» nel proprio territorio, aggiunge limitazioni non previste dalla legge e va disapplicato in quanto incide sulla disciplina della concorrenza; c) che il Comune, in realtà, persegue l'obiettivo di individuare un recapito per semplificare le comunicazioni, con la conseguenza che, rispetto a tale obiettivo, i contratti conclusi con le agenzie presenti sul territorio ragusano sono più che idonee a rispettare la prescrizione; d) che, peraltro, l'art. 11, comma 4, della l. n. 21 del 1992 consente la prenotazione dei servizi anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, rendendo un mero formalismo il requisito della sede operativa nel territorio del Comune; e) che, quanto all'autorimessa, il mancato utilizzo è profilo diverso dalla esistenza della disponibilità della stessa, costituente oggetto della dichiarazione della quale si assume la falsità; f) che il ricorrente, al pari degli altri coindagati, nulla aveva nascosto al Comune di (omissis) che aveva autorizzato il conferimento delle autorizzazioni comunali presso cooperative con sede a Roma.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del *periculum*.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato, alla stregua delle considerazioni espresse da questa Corte, fra l'altro, con la sentenza Sez. 5, n. 31856 del 06/10/2020, Caraiman, nella quale, rilevato che la contestazione provvisoria si estende a tutto il 2019, in

relazione alle successive vidimazioni annuali, si è osservato che il regime transitorio del quale si si dirà è cessato con il 31/12/2018, talché non sussiste dubbio alcuno sul fatto che, da quella data, il richiedente dovesse disporre nel comune che l'autorizzazione aveva rilasciato della propria sede e di un autorimessa.

All'esito di un percorso normativo compiutamente descritto nella sentenza 26/03/2020, n. 56 della Corte costituzionale [in estrema sintesi, l'art. 10-*bis* del d.l. 14/12/2018, n. 135 ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2019, sia il comma 3 dell'art. 2 del d.l. 25/03/2010, n. 40 (al comma 5), che l'art. 7-*bis* del d.l. 10/02/2009, n. 5 (al comma 7), che avevano sospeso l'efficacia della più stringente disciplina dettata dall'art. 29, comma 1-*quater*, del d.l. 30/12/2008, n. 207] il testo vigente dal 01/01/2019 dell'art. 3, comma 3, della l. 15/01/1992, n. 21 richiede, per il servizio di noleggio con conducente, che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa «devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione», con possibilità per il vettore «di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti».

Per il periodo anteriore al 31/12/2008, il Tribunale valorizza il fatto che il servizio di noleggio dovesse partire dal territorio del Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione.

La Corte costituzionale ha rilevato che, intervenendo direttamente sull'organizzazione e sullo svolgimento del servizio di NCC, il legislatore statale ha adottato misure dirette allo scopo di assicurarne l'effettiva destinazione a un'utenza specifica e non indifferenziata e a evitare interferenze con il servizio di taxi, con l'obiettivo di rafforzare, tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi presenti nel settore, un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e gli altri interessi in gioco. La sintesi fra tutti questi interessi richiede invero una disciplina uniforme, finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e assenza di distorsioni della concorrenza su base territoriale, che si potrebbero verificare qualora le condizioni di svolgimento del servizio di NCC variassero da regione a regione, salva restando la possibilità di regimi differenziati per situazioni particolari, la cui valutazione rientra nelle medesime attribuzioni statali.

Il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto. Tale servizio – pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelievo e di arrivo a destinazione

dell'utente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della l. n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e cit.) - mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della l. n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il comune che rilascia l'autorizzazione. In questa prospettiva, che trova eco nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V sez., 23/06/2016, n. 2807), ciò che viene percepito dal ricorrente come una discriminatoria restrizione della concorrenza su base territoriale costituisce invece un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, che peraltro il legislatore del 2018 ha temperato consentendo la localizzazione sul territorio provinciale di più rimesse e superando con ciò il vincolo di ubicazione di un'unica rimessa in ambito esclusivamente comunale, in precedenza dettato dall'art. 29, comma 1-*quater*, del d.l. n. 207 del 2008.

L'esame della sentenza n. 56 del 2020 della Corte costituzionale conferma la legittimità dei risalenti (alla legge n. 21 del 1992) obblighi imposti ai soggetti che esercitano l'attività di noleggio di vetture con conducente (NCC), di disporre nel territorio comunale dell'ente autorizzante dell'effettiva sede operativa (che, per la nuova normativa, può ora essere contattata anche con gli odierni strumenti tecnologici) e della rimessa (consentendo solo, il d.l. n. 135 del 2018, di aprire altre rimesse nella medesima provincia o, nel caso della Sicilia, nella regione). Pertanto, anche le attestazioni rilasciate dal prevenuto in sede di richiesta originaria dell'autorizzazione, in epoca precedente al 31/12/ 2018, circa la disponibilità di una rimessa e di una sede operativa nel territorio del comune di (omissis) non rispondevano al vero in quanto, fin da tale momento - con giudizio in fatto del Tribunale allo stato non criticabile da questa Corte che deve, in tema di misura di cautela reali, limitare il perimetro del proprio scrutinio alla sussistenza dei vizi di violazione di legge - costituivano un dato di mera forma, che non trovava riscontro nella realtà. Risulta allora inconferente la citazione da parte della difesa della pronuncia di questa Sezione del 23/04/2018 n. 24681 - che ha, invece, annullato senza rinvio un'ordinanza confermativa del provvedimento di sequestro in analoga fattispecie - proprio perché, in tal caso, non si era accertata, sempre allo stato degli atti, l'originaria decettività dell'attestazione di disporre, nel territorio di competenza, di una effettiva rimessa e di una altrettanto effettiva sede operativa. Erano pertanto, in quel caso, assenti i presupposti di fatto del titolo del reato (in quel caso l'art. 483 cod. pen.) che giustificava il vincolo.


2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/11/2020

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Carlo Zaza

